

V. Prot.: 0006449
 Data Prot.: 30-07-2021 10:01:01
 Tipo Reg.: Entrata
 Cod. Amm.: c_cl
 Cod. AOO: c_cl_aoo



ALLEGATO D 2 AL CONTRATTO QUADRO - LOTTO 1
 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING
 SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

CONTRATTO ESECUTIVO N2101427360852002COE:

TRA

Amministrazione: CEFPAS, con sede in Caltanissetta, Via Mulè n°1, C.F./P.IVA 014273600852, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di Direttore Generale del Centro, giusti poteri allo stesso conferiti con D.P. n. 678/Serv.1*/SG del 21/11/2018 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**");

E

Fornitore: Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Enterprise Services Italia S.r.l.** (già **HPE Services Italia S.r.l.**), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, capitale sociale Euro 17.613.518,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DXC Hague B.V., Rijnswijk, Paesi Bassi, (nota anche come **DXC Technology**), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **Poste Italiane S.p.A.** con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante **Postecom S.p.A.** con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873; la mandante **Postel S.p.A.** con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**RTI**")

Il Fornitore è domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di Telecom Italia ed è rappresentato dal Procuratore Speciale ing. Giovanni Santocchia, nato a Perugia il 5 aprile 1964.

Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 20 luglio 2016.

In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.

L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo.

L'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza.

L'Amministrazione, qualora il presente contratto esecutivo avesse una durata oltre il 20 luglio 2021 (scadenza dell'Accordo Quadro, prorogata al 20 luglio 2022 dall'Addendum n. 4 del 13 aprile 2021) con la sottoscrizione del presente contratto conferma, in base all'art. 4 del citato Addendum, che ricorrono i seguenti impegni:

- che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di ~~sottomissione della richiesta~~ ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non ~~compatibili~~ con l'urgenza della PA e, al contempo, l'impossibilità per l'Amministrazione, ~~operando per tempo~~, di ricorrere, autonomamente, alla procedura d'urgenza di cui all'art. 75 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020;
- che sia impossibile attendere le attivazioni dell'iniziativa di gara "Public Cloud IaaS e PaaS", attualmente in fase di aggiudicazione ma prevista oltre l'attuale scadenza del prossimo luglio 2021, per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere;
- che i servizi oggetto del presente contratto corrispondono pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in oggetto.

Le Parti prendono atto che l'Amministrazione si è registrata alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

Il **CIG** del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8832119F27, CUP G69C20000590001.

Il **Codice univoco ufficio per Fatturazione** è il seguente: **UFZ1TR**

Costituisce **Allegato 1**: "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro:
Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1 – Sanità digitale della Regione Siciliana -



CEFPAS, codice 2101427360852002PJF_r3, versione 1.3, emesso il 22/06/2021. Il Fornitore che esegue le prestazioni indicate nel Progetto dei Fabbisogni è la/le società **Enterprise Services Italia S.r.l. e Telecom Italia S.p.A.**

Costituisce **Allegato 2**, di cui si allega il Fac simile: il documento di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ovvero a Sub Responsabile del trattamento dei dati personali, che sarà sottoscritto tra le Parti successivamente alla stipula del presente contratto esecutivo e precisamente al momento in cui il Fornitore dovrà eseguire un trattamento dei dati personali ricadenti nell'ambito di operatività della normativa di cui al Regolamento UE 679/2016 (i.e. GDPR), previsto successivamente al collaudo su dati fittizi, stabilito dal Progetto dei Fabbisogni (Allegato 1) entro il mese di marzo 2022 per tre iniziative progettuali (B1 - Empowerment del cittadino, B2 - Fascicolo Sanitario Elettronico, B3 - Architettura e sicurezza documentazione digitale) ed entro il mese di aprile 2022 per la B4 - SISR Piattaforma di interoperabilità.

Durata: Il presente Contratto Esecutivo è efficace dalla data di sottoscrizione e ha durata a partire dalla data di attivazione del primo servizio richiesto e fino alla data di scadenza del Contratto Quadro, oggi prorogata al 20 luglio 2022 dall'Addendum n. 4 del 13 aprile 2021, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.

Le Parti espressamente concordano che, in caso di ulteriore proroga del Contratto Quadro, è facoltà dell'Amministrazione prorogare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo. Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al paragrafo 11 RIEPILOGO ECONOMICO SERVIZI del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria con delibera n. 541 del 25/06/2021, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva delle prestazioni effettivamente erogate fino al termine del contratto, oggi stabilito al 20 luglio 2022.

Il valore del contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, dovuto dall'Amministrazione Beneficiaria nella misura prevista dall'art. 2, lettera b) del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo, ammonta ad € 65.305,89 (Euro sessantacinquemilatrecentocinque/89).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ragione dell'oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato con atto separato "Responsabile del trattamento" o "sub-

Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso qualora sia coinvolto nel trattamento dei dati personali si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Con la sottoscrizione del contratto la/le impresa/e nominata/e Responsabile/Sub-Responsabile si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Il Fornitore accetta altresì le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento, che si intendono qui integralmente trascritte.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo ~~quelli previsti~~ agli artt. 5, 32, 33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del ~~danno cagionato~~ da tale violazione agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegato, il documento recante le specifiche clausole contrattuali applicabili al Contratto Esecutivo medesimo e gli atti ivi richiamati. Tale documento, sottoscritto digitalmente e con marca temporale per accettazione incondizionata dal Procuratore Speciale Giovanni Santocchia in data 28 ottobre 2020 è pubblicato sui siti web www.consip.it e www.cloudspc.it



L'Amministrazione, sottoscrivendo questo contratto espressamente dichiara di conoscere ed accettare le suddette clausole contrattuali applicabili al presente Contratto Esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente contratto è firmato e stipulato in modalità digitale in conformità al D.Lgs. n. 82/2005.

L'AMMINISTRAZIONE
Ing. Roberto Sanfilippo

IL FORNITORE

ing. Giovanni Santocchia

C.F.:SNTGNN64D05G478C

Certificatore: TI Trust Technologies CA

Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022

Firma digitale: n.06CBFD

Codice Identificativo 1235813

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

<eventuale, solo in caso di fornitura di servizi che preveda il trattamento di dati personali e di nomina del Fornitore quale responsabile o sub responsabile del trattamento alla stipula; ogni PA potrà adottare il contenuto del presente articolo alla luce delle proprie esigenze senza introdurre penali. L'Amministrazione deve verificare se tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali. In caso contrario, l'Amministrazione deve procedere con separati atti di nomina delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali, utilizzando, se ritiene, il contenuto del presente modello> **NOMINA A RESPONSABILE <DA VALORIZZARE IN ALTERNATIVA: SUB-RESPONSABILE> DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

- Con la sottoscrizione della presente da parte dell'Amministrazione *<inserire i riferimenti dell'Amministrazione>* il Fornitore Enterprise Services s.r.l. - rappresentato dal legale rappresentante Greco Lorenzo - che sottoscrive per accettazione, è nominato Responsabile *<da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>* del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto esecutivo n. *<inserire il COE>* (nel seguito anche "contratto"), nell'ambito del Contratto Quadro per l'affidamento dei servizi di cloud computing per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), ~~le sole~~ operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, ~~garanzie~~ garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- Le finalità del trattamento sono: *<Valorizzare a cura della PA in ragione dell'oggetto del contratto ____.>*
- Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: *<Valorizzare a cura della PA in ragione dell'oggetto del contratto i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili; iii) dati giudiziari>*.
- Il Responsabile dichiara che il trattamento dei dati verrà effettuato in Italia.

- Le categorie di interessati sono: <Valorizzare a cura della PA in ragione dell'oggetto del contratto es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc.>
- Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente l'Amministrazione;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale

consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- h) *<eventuale valorizzare a cura della PA>*; adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017, nelle modalità indicate nei documenti programmatici di sicurezza riportati in calce>;
- i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione dell'Amministrazione e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

Ferme restando le misure di sicurezza indicate nei documenti programmatici di sicurezza riportati in calce, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile *<da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>* del trattamento su richiesta dell'Amministrazione e previo accordo tra le parti, potrà fornire misure di sicurezza integrative (nel rispetto dell'oggetto contrattuale), che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

- Il Responsabile *<da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>* del trattamento deve mettere a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire all'Amministrazione - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, l'Amministrazione informa preventivamente il Responsabile *<da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>* del trattamento con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi.
- Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffonderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine

congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

- In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta dell'Amministrazione una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.
- Il Responsabile/Sub Responsabile può ricorrere a Sub Responsabili/Terzi autorizzati per gestire le attività di trattamento. A tal fine il Responsabile/Sub responsabile rende disponibile all'Amministrazione l'elenco aggiornato dei sub Responsabili/Terzi autorizzati, contenuto nel/i documento/i programmatico di sicurezza riportato in calce. Nell'elenco sono altresì specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile e i dati del contratto eseguito da terze parti. Tale elenco verrà aggiornato in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub Responsabili.
- In caso di variazioni del/dei documento/i riportati in calce il Responsabile/Sub Responsabile si impegna a comunicare la nuova versione tramite PEC entro 10 giorni dalla sua approvazione da parte del Comitato di Direzione Tecnica.
- L'Amministrazione avrà la facoltà motivata di opporsi, in relazione all'attribuzione dello specifico trattamento ad un determinato Sub Responsabile/Terzo Autorizzato aggiunto in caso di aggiornamento dell'elenco di cui sopra in corso di esecuzione del Contratto Esecutivo, chiedendone la sostituzione.
- Il sub-Responsabile del trattamento ~~<oppure terzo autorizzato del trattamento>~~ deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dall'Amministrazione al Responsabile Iniziale del trattamento ~~<oppure sub-Responsabile del trattamento>~~, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale ~~<oppure sub-Responsabile del trattamento>~~ assicurare che il sub-Responsabile del trattamento ~~<oppure terzo autorizzato del trattamento>~~ presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
- In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento ~~<oppure terzo autorizzato del trattamento>~~ degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento ~~<oppure sub-Responsabile del trattamento>~~ è interamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione del trattamento di tali inadempimenti. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile ~~<oppure terzo autorizzato del trattamento>~~, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, l'Amministrazione informa preventivamente il

Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi.

- Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile < oppure ai terzi autorizzati > del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale <oppure sub-Responsabile del trattamento> ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.
- In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta dell'Amministrazione una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del subResponsabile/terzo autorizzato.
- Il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contrattenti .
- Il Fornitore Responsabile del trattamento <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> deve assistere l'Amministrazione al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile < da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile > del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze all'Amministrazione, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- Il Fornitore Responsabile < da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile > del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, l'Amministrazione di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere all'Amministrazione, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto l'Amministrazione ne viene a conoscenza; nel caso in cui l'Amministrazione debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile < da valorizzare in alternativa:

sub-Responsabile> del trattamento si impegna a supportare l'Amministrazione nell'ambito di tale attività.

- Il Fornitore Responsabile < **da valorizzare in alternativa:** sub-Responsabile> del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo l'Amministrazione in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere l'Amministrazione nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del contratto.
- Il Fornitore Responsabile < **da valorizzare in alternativa:** sub-Responsabile> del trattamento deve comunicare all'Amministrazione i dati di contatto del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati dell'Amministrazione. I dati di contatto del DPO del Responsabile/Sub Responsabile sono disponibili nel/i documento/i programmatico/i di sicurezza riportato/i in calce.
- Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile < **da valorizzare in alternativa:** sub-Responsabile> su richiesta dell'Amministrazione, si impegna a: i) restituire all'Amministrazione i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine.
- Il Responsabile < **da valorizzare in alternativa:** sub-Responsabile> del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile < **da valorizzare in alternativa:** sub-Responsabile>, o da un sub-Responsabile < **da valorizzare in alternativa:** terzo autorizzato>.
- Il Responsabile < **da valorizzare in alternativa:** sub-Responsabile> non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.
- Sarà obbligo dell'Amministrazione vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile < **da valorizzare in alternativa:** sub-Responsabile> del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in

essere dal Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: sub-Responsabile> del trattamento.


- Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: sub-Responsabile> del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con l'Amministrazione affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Si precisa che:

- a) Sulla sezione riservata del portale www.cloudspc.it è pubblicato il Documento "Documento Programmatico di gestione della Sicurezza dei Servizi Cloud TIM SPC", revisione 6 del 28/10/2020, sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale Santocchia Giovanni (il "Documento Programmatico della Sicurezza TIM" o il "DPS TIM");
- b) Sulla sezione riservata del portale www.cloudspc.it è pubblicato il Documento di Telecom Italia "Documento Programmatico della Sicurezza Servizio di Conservazione – SPC Lotto1", codice documento CONSPRIN.TT.DPS16000.01 emesso a dicembre 2018, sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale Santocchia Giovanni (il "Documento Programmatico della Sicurezza di Trust Technologies" o il "DPS Trust").
- c) Sulla sezione riservata del portale www.cloudspc.it è pubblicato il Documento di Enterprise Services "Documento Generale della Sicurezza e Privacy", codice documento DGSP ES emesso il 26.02.2019, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante Lorenzo Greco (il "Documento Generale della Sicurezza e Privacy ES" o il "DGSP ES").
- d) Sulla sezione riservata del portale www.cloudspc.it è pubblicato il Documento di Postel "Documento Programmatico della Sicurezza SPC Cloud Computing Servizio di conservazione digitale", versione 1.0 emesso il 21/02/2019, sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale Fabio Gambino (il "Documento Programmatico della Sicurezza Postel" o il "DPS Postel").



Letto, approvato e sottoscritto


L'AMMINISTRAZIONE

IL FORNITORE

Lorenzo Greco

C.F. GRCLNZ73C27H501B

Certificatore: InfoCert

Validità: dal 31/05/2017 al 31/05/2023

Firma Digitale: n. 43143D

Codice Identificativo 20141305558959

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

«eventuale, solo in caso di fornitura di servizi che preveda il trattamento di dati personali e di nomina del Fornitore quale responsabile o sub responsabile del trattamento alla stipula; ogni PA potrà adattare il contenuto del presente articolo alla luce delle proprie esigenze senza introdurre penali. L'Amministrazione deve verificare se tutte le società del RTI effettuano il trattamento di dati personali. In caso contrario, l'Amministrazione deve procedere con separati atti di nomina delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali, utilizzando, se ritiene, il contenuto del presente modello» **NOMINA A RESPONSABILE <DA VALORIZZARE IN ALTERNATIVA: SUB-RESPONSABILE> DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

- Con la sottoscrizione della presente da parte dell'Amministrazione *<inserire i riferimenti dell'Amministrazione>* il Fornitore Telecom Italia S.p.A. - rappresentato dal procuratore Santocchia Giovanni - che sottoscrive per accettazione, è nominato Responsabile *<da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>* del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto esecutivo n. *<inserire il COE>* (nel seguito anche "contratto"), nell'ambito del Contratto Quadro per l'affidamento dei servizi di cloud computing per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- Le finalità del trattamento sono: *<Valorizzare a cura della PA in ragione dell'oggetto del contratto ____.>*
- Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: *<Valorizzare a cura della PA in ragione dell'oggetto del contratto i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili; iii) dati giudiziari>*.
- Il Responsabile dichiara che il trattamento dei dati verrà effettuato in Italia.

- Le categorie di interessati sono: <Valorizzare a cura della PA in ragione dell'oggetto del contratto es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc.>
- Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente l'Amministrazione;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) ~~adottare~~ politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della ~~protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché~~ adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per ~~garantire che~~ i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ~~ovvero che~~ siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo ~~strettamente~~ necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale

consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- h) ~~eventuale valorizzazione a cura della PA~~: adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017, nelle modalità indicate nei documenti programmatici di sicurezza riportati in calce>;
- i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione dell'Amministrazione e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

Ferme restando le misure di sicurezza indicate nei documenti programmatici di sicurezza riportati in calce, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile ~~da valorizzare in alternativa~~: sub-Responsabile> del trattamento su richiesta dell'Amministrazione e previo accordo tra le parti, potrà fornire misure di sicurezza integrative (nel rispetto dell'oggetto contrattuale) , che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

- Il Responsabile ~~da valorizzare in alternativa~~: sub-Responsabile> del trattamento deve mettere a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire all'Amministrazione - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, l'Amministrazione informa preventivamente il Responsabile ~~da valorizzare in alternativa~~: sub-Responsabile> del trattamento con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi.
- Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine

congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

- In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta dell'Amministrazione una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.
- Il Responsabile/Sub Responsabile può ricorrere a Sub Responsabili/Terzi autorizzati per gestire le attività di trattamento. A tal fine il Responsabile/Sub responsabile rende disponibile all'Amministrazione l'elenco aggiornato dei sub Responsabili/Terzi autorizzati, contenuto nel/i documento/i programmatico di sicurezza riportato in calce. Nell'elenco sono altresì specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile e i dati del contratto eseguito da terze parti. Tale elenco verrà aggiornato in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub Responsabili.
- In caso di variazioni del/dei documento/i riportati in calce il Responsabile/Sub Responsabile si impegna a comunicare la nuova versione tramite PEC entro 10 giorni dalla sua approvazione da parte del Comitato di Direzione Tecnica.
- L'Amministrazione avrà la facoltà motivata di opporsi, in relazione all'attribuzione dello specifico trattamento ad un determinato Sub Responsabile/Terzo Autorizzato aggiunto in caso di aggiornamento dell'elenco di cui sopra in corso di esecuzione del Contratto Esecutivo, chiedendone la sostituzione.
- Il sub-Responsabile del trattamento ~~<oppure~~ terzo autorizzato del trattamento> ~~deve rispettare~~ obblighi analoghi a quelli forniti dall'Amministrazione al Responsabile Iniziale del trattamento <oppure sub-Responsabile del trattamento>, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale <oppure sub-Responsabile del trattamento> assicurare che il sub-Responsabile del trattamento < oppure terzo autorizzato del trattamento> presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
- In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento < oppure terzo autorizzato del trattamento> degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento <oppure sub-Responsabile del trattamento> è interamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione del trattamento di tali inadempimenti. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile < oppure terzo autorizzato del trattamento>, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, l'Amministrazione informa preventivamente il

Responsabile *<da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>* del trattamento con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi.

- Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile *< oppure ai terzi autorizzati >* del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale *<oppure sub-Responsabile del trattamento>* ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.
- In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta dell'Amministrazione una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del subResponsabile/terzo autorizzato.
- Il Responsabile *<da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>* del trattamento manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contrattenti .
- Il Fornitore Responsabile del trattamento *<da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>* deve assistere l'Amministrazione al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile *< da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile >* del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze all'Amministrazione, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- Il Fornitore Responsabile *< da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile >* del trattamento informa ~~tempestivamente~~ e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta ~~conoscenza~~, l'Amministrazione di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale ~~notifica è accompagnata~~ da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 ~~del Regolamento UE~~, per permettere all'Amministrazione, ove ritenuto necessario, di ~~notificare~~ questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto l'Amministrazione ne viene a conoscenza; nel caso in cui l'Amministrazione debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile *< da valorizzare in alternativa:*

sub-Responsabile> del trattamento si impegna a supportare l'Amministrazione nell'ambito di tale attività.

- Il Fornitore Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: sub-Responsabile> del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo l'Amministrazione in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere l'Amministrazione nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del contratto.
- Il Fornitore Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: sub-Responsabile> del trattamento deve comunicare all'Amministrazione i dati di contatto del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati dell'Amministrazione. I dati di contatto del DPO del Responsabile/Sub Responsabile sono disponibili nel/i documento/i programmatico/i di sicurezza riportato/i in calce.
- Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: sub-Responsabile> su richiesta dell'Amministrazione, si impegna a: i) restituire all'Amministrazione i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine.
- Il Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: sub-Responsabile> del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: sub-Responsabile>, o da un sub-Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: terzo autorizzato>.
- Il Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: sub-Responsabile> non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.
- Sarà obbligo dell'Amministrazione vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile < *da valorizzare in alternativa*: sub-Responsabile> del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in

essere dal Responsabile < *da valorizzare in alternativa*; sub-Responsabile> del trattamento.

- Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile < *da valorizzare in alternativa*; sub-Responsabile> del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con l'Amministrazione affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Si precisa che:

- a) Sulla sezione riservata del portale www.cloudspc.it è pubblicato il Documento "Documento Programmatico di gestione della Sicurezza dei Servizi Cloud TIM SPC", revisione 7 del 28/10/2020, sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale Santocchia Giovanni (il "Documento Programmatico della Sicurezza TIM" o il "DPS TIM");
- b) Sulla sezione riservata del portale www.cloudspc.it è pubblicato il Documento di Telecom Italia "Documento Programmatico della Sicurezza Servizio di Conservazione – SPC Lotto1", codice documento CONSPRIN.TT.DPS16000.01 emesso a dicembre 2018, sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale Santocchia Giovanni (il "Documento Programmatico della Sicurezza di Trust Technologies" o il "DPS Trust").
- c) Sulla sezione riservata del portale www.cloudspc.it è pubblicato il Documento di Enterprise Services "Documento Generale della Sicurezza e Privacy", codice documento DGSP ES emesso il 26.02.2019, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante Lorenzo Greco (il "Documento Generale della Sicurezza e Privacy ES" o il "DGSP ES").
- d) Sulla sezione riservata del portale www.cloudspc.it è pubblicato il Documento di **Postel** "Documento Programmatico della Sicurezza SPC Cloud Computing Servizio di **conservazione** digitale", versione 1.0 emesso il 21/02/2019, sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale Fabio Gambino (il "Documento Programmatico della Sicurezza Postel" o il "DPS Postel").



Letto, approvato e sottoscritto


L'AMMINISTRAZIONE

IL FORNITORE

ing. Giovanni Santocchia

C.F.: SNTGNN64D05G478C

Certificatore: TI Trust Technologies CA

Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022

Firma digitale: n. 06CBFD

Codice Identificativo 1235813



ALLEGATO D1 AL CONTRATTO QUADRO - LOTTO 1

SERVIZI DI CLOUD COMPUTING

CLAUSOLE CONTRATTUALI APPLICABILI AI CONTRATTI ESECUTIVI

1.	DEFINIZIONI.....	2
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	3
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	3
4.	EFFICACIA E DURATA.....	3
5.	PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI	3
6.	EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	3
7.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	4
8.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	4
9.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE.....	5
10.	VERIFICHE - COLLAUDI.....	5
11.	PENALI.....	6
12.	CORRISPETTIVI	6
13.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
14.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO.....	7
15.	SUBAPPALTO	8
16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	8
17.	RISOLUZIONE E RECESSO	8
18.	FORZA MAGGIORE	9
19.	RESPONSABILITA' CIVILE	10
20.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	10
21.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	11
22.	FORO COMPETENTE	12
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12



Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1 - 20100, Direzione generale e sede secondaria in Roma, corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, domiciliata ai fini del presente presso la sede societaria, in persona del Procuratore speciale ing. Giovanni Santocchia, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Enterprise Services Italia S.r.l.** (già **HPE Services Italia S.r.l.**), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), via A. Grandi n. 4, capitale sociale euro 17.613.518,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come **DXC Technology**), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **Poste Italiane S.p.A.** con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante **Postecom S.p.A.** con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873; la mandante **Postel S.p.A.** con socio unico con sede legale in Roma, via Spinola 11, capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

**DICHIARA LA PROPRIA ACCETTAZIONE INCODIZIONATA DELLE SEGUENTI CLAUSOLE
CONTRATTUALI E SI IMPEGNA A RISPETTARLE E A DARE CORRETTA ESECUZIONE ALLE
OBBLIGAZIONI IN ESSE CONTENUTE**

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente atto hanno il significato specificato nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente atto hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:
- a) dalle disposizioni specifiche del Contratto Esecutivo;
 - b) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - c) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo che verrà sottoscritto fra il Fornitore e la singola Amministrazione beneficiaria.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo:
- il Contratto Quadro,
 - gli Allegati del Contratto Quadro,
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il Contratto Esecutivo.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente atto definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei Servizi di *cloud computing* e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente atto, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Ciascun Contratto Esecutivo è efficace dalla data della relativa sottoscrizione e ha la durata ivi indicata, salvo i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.
- 4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, è facoltà dell'Amministrazione prorogare in tutto o in parte il Contratto Esecutivo per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del Contratto Esecutivo può eccedere la durata del Contratto Quadro.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI

- 5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art.3 in favore dell'Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 6.2 Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione, consegnerà alla stessa la documentazione di cui all'art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione, l'Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà riceverle entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.
- 6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento", soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all'art. 9.4 del Contratto Quadro.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 7.1 Nell'esecuzione del Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce dell'Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo.
- 7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d'intesa con AgID.
- 7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del Contratto Esecutivo sono svolte dall'Amministrazione, con l'eventuale supporto di Consip S.p.A.
- 7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
- 7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell'Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all'art. 12.8 del Contratto Quadro.

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 8.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.
- 8.2 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.
- 8.3 Il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico Parte Generale.

8.4 Alla scadenza del Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE

9.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.

9.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:

- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.

9.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione ed a segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.

9.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.

9.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del Contratto esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

9.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

10. VERIFICHE - COLLAUDI

10.1 Nel periodo di efficacia del Contratto esecutivo, il Referente dell'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice "Indicatori di qualità della fornitura", Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto

- a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.
- 10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".
- 10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo "sul campo" da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
- 10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell'Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.
- 10.5 In ogni caso, l'Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
- 11. PENALI**
- 11.1 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Appendice "Indicatori di qualità della fornitura" del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 16 del Contratto Quadro.
- 12. CORRISPETTIVI**
- 12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato E del Contratto Quadro da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di adeguamento di cui all'art. 20 del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli stessi ~~sostituisce~~ ed annulla i precedenti prezzi unitari.
- 12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell'ultima versione

approvata.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità, tra le quali l'allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall'Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
- 13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 19.5 del Contratto Quadro.
- 13.3 L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
- 13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
- 13.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 000003248480, intestato al Fornitore presso Banca Monte Paschi Siena S.p.A., Codice IBAN IT14N0103001000000003248480; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del Contratto Esecutivo.
- 13.6 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all'Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

14. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al Contratto Esecutivo, il Fornitore produrrà secondo le modalità e condizioni stabilite all'art. 21.2, 21.3 e 21.4 del Contratto Quadro, apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, anche sotto forma di appendice ad una delle seguenti polizze:

- polizza assicurativa, rilasciata da Atradius Credit Insurance N.V., avente numero BPO610685, del valore di € 5.000.000,00, che conterrà l'indicazione

specifica dell'Amministrazione beneficiaria;

- polizza assicurativa, rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.), avente numero 2381926 del valore iniziale di € 5.000.000,00 -incrementato a € 15.000.000,00 con appendici n. 295, n. 386 e n. 641- che conterrà l'indicazione specifica dell'Amministrazione beneficiaria.

- 14.2 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
- 14.3 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

15. SUBAPPALTO

- 15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Produttività Individuale
- Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Comunicazione Unificata
- Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (File Sharing)
- Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (Learning Management Systems);
- Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (Enterprise Social Networking);
- Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Conservazione Digitale;
- Servizi di Cloud Enabling;

nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 22 del Contratto Quadro.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore. In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto Esecutivo.

17. RISOLUZIONE E RECESSO

- 17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente una quota della garanzia di cui al precedente art. 14 proporzionale al suo valore, ove essa



- non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto Esecutivo nei casi previsti dall'art. 24 del Contratto Quadro. Resta fermo quanto previsto nello schema di contratto esecutivo in materia di privacy.
- 17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
- 17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Esecutivo, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4.
- 17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, l'Amministrazione potrà recedere dal Contratto Esecutivo.
- 17.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
- 17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
- 18. FORZA MAGGIORE**
- 18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, imprejudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà

pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile; avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

- 18.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

19. RESPONSABILITA' CIVILE

- 19.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

- 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 20.2 Si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
- 20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

- 20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 20.7 Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 21.1 Il Fornitore ~~ricompre~~ a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali ~~relative al Contratto Esecutivo~~.
- 21.2 Al Contratto ~~Esecutivo~~ dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. ~~40~~ del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 21.3 Così come previsto dall'art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) o lettera b), del



- D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria all'atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo.
- 21.4 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010. A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare all'Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni incrementato, il valore aggiornato del Progetto dei Fabbisogni e il valore del contributo dovuto in ragione del relativo incremento.
- 21.5 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle Amministrazioni Beneficarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della Consip S.p.A. (www.consip.it).
- 22. FORO COMPETENTE**
- 22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è stata successivamente inviata da Consip S.p.A..
- 23.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore ~~acconsente~~ espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del ~~consenso~~, ~~ove~~ necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono ~~forniti dati~~ personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto esecutivo, per le ~~finalità descritte~~ nella Lettera di invito e di quanto sopra precisato.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, li 22 gennaio 2020

IL FORNITORE
ing. Giovanni Santocchia
C.F.: SNTGNN64D05G478C
Certificatore: TI Trust Technologies CA

Telecom Italia S.p.A.
(ing. Giovanni Santocchia)

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI SANTOCCHIA
TIM S.p.A.
Firmato il 28/10/2020 11:30
Seriale Certificato: 445437
Valido da 01/08/2019 al 31/07/2022
TI Trust Technologies CA



Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022

Firma digitale: n. 06CBFD

Codice Identificativo 1235813

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell'Amministrazione, Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 22 gennaio 2020

IL FORNITORE

ing. Giovanni Santocchia

C.F.: SNTGNN64D05G478C

Certificatore: TI Trust Technologies CA

Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022

Firma digitale: n. 06CBFD

Codice Identificativo 1235813

Telecom Italia S.p.A.
(ing. Giovanni Santocchia)

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI SANTOCCHIA
TIM S.p.A.
Firmato il 26/01/2020 11:51
Serial Certificate: 445437
Valido dal 01/08/2019 al 31/07/2022
TI Trust Technologies CA



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data02/08/2021 10:38:54 UTC

File verificato: Z:\4 - GARE 2021\52 Contratto quadro Sanità digitale\CONTRATTO DEFINITIVO CONTROFIRMATO\Contratto Esecutivo-Versione FULL-2101427360852002COE(1).pdf_1.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : SANFILIPPO ROBERTO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 02/08/2021 10:38:53 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 02/08/2021 10:00:36 UTC

Dati del certificato del firmatarioSANFILIPPO ROBERTO :

Nome, Cognome: SANFILIPPO ROBERTO
Numero identificativo: 19727416
Data di scadenza: 19/03/2022 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2 : SANTOCCHIA GIOVANNI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 02/08/2021 10:38:53 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 02/08/2021 10:03:58 UTC

Dati del certificato del firmatarioSANTOCCHIA GIOVANNI :

Nome, Cognome: SANTOCCHIA GIOVANNI
Organizzazione: TIM S.p.A.
Numero identificativo: 1235813
Data di scadenza: 31/07/2022 13:21:03 UTC
Autorità di certificazione: TI Trust Technologies CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., Servizi di certificazione, IT ,



GoSign - Esito verifica firma digitale

Identificativo del CPS:

OID 1.3.70.35.1.1.1.10

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>)2020 I
P.IVA 07945211006